



# AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELL'INPS

---

**Commissione permanente Istruzione, Ricerca  
e Beni culturali del Senato della Repubblica**  
*Schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle  
disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici  
nonché di lavoro sportivo*

# Riflessioni introduttive

**Punti di forza:** **razionalizzazione** e **ampliamento** delle tutele degli operatori del settore dello sport professionistico:

- ❑ Individuazione di una unica gestione previdenziale di riferimento per i rapporti di lavoro subordinato per gli sportivi dilettanti e professionisti (il fondo pensioni sportivi);
- ❑ Ampliamento delle tutele:
  - Nel professionismo:
    - Estensione delle tutele c.d. «minori» per i lavoratori subordinati
    - Introduzione della parità di genere
  - Nei settori non professionistici (autonomi e collaborazioni):
    - gestione separata, quale gestione di riferimento
    - Intervento sul TUIR, in relazione alla disciplina dei redditi diversi (soglia dei 10mila euro anche ai fini contributivi)
    - In caso di compensi e premi NON connessi a competizioni sportive, gli stessi sono interamente imponibili ai fini previdenziali (senza, quindi, il limite dei 10mila euro)

# Le platee di lavoratori interessati

Individuati tre gruppi di assicurati:

1. lavoratori sportivi attualmente già iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che dal 2021 verseranno i contributi per l'assicurazione economica di malattia e di maternità, per l'assegno al nucleo familiare e per l'assicurazione sociale per l'impiego (NASpl): **8.000 iscritti** con una retribuzione media imponibile prevista di 39.300 euro nel 2021;
2. lavoratori sportivi, subordinati e autonomi, che dal 2021 verranno iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e che verseranno i contributi IVS, i contributi per l'assicurazione economica di malattia e di maternità, i contributi per l'assegno al nucleo familiare e per l'assicurazione sociale per l'impiego (NASpl): **18.000** soggetti, con una retribuzione annua pari a **18.300 euro** nel 2021;
3. lavoratori sportivi dei settori dilettantistici titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome o prestazioni autonome occasionali, non assicurati presso altre forme obbligatorie, che si iscriveranno alla Gestione Separata dal 2021, versando i contributi IVS, i contributi per l'assicurazione economica di malattia e di maternità, i contributi per l'assegno al nucleo familiare e per l'indennità di disoccupazione (Dis-Coll): 5.000 soggetti, con una retribuzione annua di 18.000 euro nel 2021.

# Fondo di previdenza sportivi professionisti

## Disciplina attuale

Nei soli settori professionistici: assicurazione dei lavoratori sportivi, per la vecchiaia, invalidità e superstiti (IVS) c/o il "Fondo pensioni sportivi professionisti" (Fpsp), di cui al decreto legislativo n. 166 del 1997.

Settori professionistici: le federazioni nelle quali vige il professionismo sportivo, sono n.4: la federazione italiana gioco calcio, la federazione italiana pallacanestro, la federazione ciclistica italiana, la federazione italiana golf.

Lavoratori sportivi: atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica (art. 2, legge n. 91/1981).

# Fondo di previdenza sportivi professionisti

Il **lavoratore sportivo professionista** è assicurato al Fpsp a prescindere dalla natura, autonoma o subordinata, del rapporto di lavoro.

I lavoratori sportivi non hanno copertura di **assicurazioni minori** (maternità, malattia e disoccupazione)

**Nei settori non professionistici:** non è prevista una disciplina specifica in materia pensionistica, come nel professionismo. D'altra, ad oggi, nell'ambito del dilettantismo ci si avvale generalmente di prestazioni sportive riconducibili al regime dei redditi diversi di cui all'art. 67 co. 1 lett. m) che, per espressa previsione normativa, si differenziano rispetto a quelli da lavoro e che non sono assoggettati a contribuzione previdenziale.

# Fondo di previdenza sportivi professionisti

## Requisiti nel fondo sportivo professionisti

**Sistema misto:** 54 anni di età se uomo e 53 se donna (54 anni per entrambi dal 2022) e 20 anni di contribuzione/assicurazione come sportivo professionista

**Sistema contributivo:** requisiti ordinari legge Fornero


- 67 anni pensione di vecchiaia;
- 42 e 10 mesi di contribuzione se uomo, 41 e 10 mesi se donna per la pensione di anzianità;
- 64 anni e 20 anni di contribuzione con importo del trattamento pensionistico almeno pari a 2,8 volte l'assegno sociale

**Ai sensi del articolo 1 comma 374 lettera c) della legge n. 205/2017 l'età anagrafica è ridotta di un anno ogni quattro di lavoro effettivo nella qualifica, per un massimo di cinque**


# Fondo di previdenza sportivi professionisti

## I numeri della gestione: anno 2019

Numero lavoratori per Federazione sportiva



Distribuzione dei lavoratori per classi di età e ruolo



# Fondo di previdenza sportivi professionisti

SPORTIVI PROFESSIONISTI - NUMERO LAVORATORI NELL'ANNO PER CLASSE DI RETRIBUZIONE ANNUA, FEDERAZIONE SPORTIVA E RUOLO

Classe di retribuzione annua (in euro)	2019						
	Federazione calcio		Altre federazioni		TOTALE		
	Atleta	Altro	Atleta	Altro	Atleta	Altro	Totale
Fino a 10.000 euro	653	1.013	34	142	687	1.155	1.842
Oltre 10.000 fino a 50.000 euro	1.565	1.604	182	100	1.747	1.704	3.451
Oltre 50.000 fino a 100.000 euro	442	295	82	20	524	315	839
Oltre 100.000 fino a 700.000 euro	889	381	89	15	978	396	1.374
Oltre 700.000 euro	431	68	9	.	440	68	508
<b>TOTALE</b>	<b>3.980</b>	<b>3.361</b>	<b>396</b>	<b>277</b>	<b>4.376</b>	<b>3.638</b>	<b>8.014</b>



# Fondo pensione lavoratori sportivi

La **nuova disciplina** di cui all'Atto Governo n. 230

[L'atleta nei settori professionistici](#)

**Art. 27, commi 2 e 3:** per la sola figura dell'atleta professionista resta ferma, in base alle disposizioni del nuovo decreto e in continuità con la vigente normativa, di regola con la forma contrattuale tipica del lavoro subordinato

[Il Fondo pensione dei lavoratori sportivi](#)

**Art. 35:** una sola gestione di riferimento per gli sportivi con [rapporto di lavoro subordinato \(sia professionisti che non\)](#), il Fondo pensione dei lavoratori sportivi: con il medesimo assetto dell'obbligazione contributiva che, secondo le previsioni dello schema di decreto, si viene a conformare secondo la disciplina del decreto legislativo n. 166/1997, con conseguente piena operatività, in favore di tutti i lavoratori sportivi subordinati, delle regole di gestione del Fondo pensioni sportivi professionisti ad oggi vigenti.

Nel solo ambito [professionistico](#), resta ferma l'individuazione del fondo sportivi quale gestione previdenziale competente con riferimento a tutte le prestazioni rese dai [lavoratori sportivi autonomi](#), anche nella forma delle collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 409 comma 1, n. 3 c.p.c. (cfr. art. 35, comma 1), con conseguente applicazione della disciplina dettata dal decreto legislativo n. 166/1997 (aliquota contributiva ai fini i.v.s. pari al 33% - di cui 23,81% a carico del committente e 9,19% a carico del lavoratore; obblighi di denuncia e versamento a carico del committente, con diritto di rivalsa sulla quota a carico del lavoratore; etc.).

# Fondo pensione lavoratori sportivi

La **nuova disciplina** di cui all'Atto Governo n. 230

## La parità di genere nel professionismo sportivo

**Art. 38:** la qualificazione (competenza attribuita alle federazioni sportive nazionali o alle discipline associate sportive – CONI) di una disciplina sportiva come professionistica deve operare senza distinzione di genere. Decorso inutilmente il termine di otto mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, le direttive e i criteri sono adottati, sentito il CONI, dall'Autorità di Governo competente in materia di sport.

**Art. 39:** disposizioni specifiche a sostegno delle donne nello sport, con l'istituzione di un Fondo per il professionismo negli sport femminili, cui sono ammesse le sole federazioni sportive nazionali che deliberino (entro 60 gg) il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili, che deve avvenire entro il 31/12/2022.

# Fondo pensione lavoratori sportivi

La **nuova disciplina** di cui all'atto governo n. 230

## [Il contratto di apprendistato](#)

**Art. 30:** al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa – è prevista la possibilità per le società o associazioni sportive di assumere con [contratto di apprendistato](#) di primo livello (di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 81/2015) o di secondo livello (art. 45 del decreto legislativo n. 81/2015) giovani atleti.

Ai contratti di apprendistato stipulati dalle associazioni o società sportive non si applicano i commi 3, 4 e 7 dell'art. 42 del decreto legislativo n. 81/2015 e che dette assunzioni sono stipulate a tempo determinato. Infatti, al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente, fermo restando che il giovane atleta può essere riassunto senza soluzione di continuità presso il medesimo datore di lavoro.

Al contratto si applicano le tutele assicurative previste dall'art. 42, comma 6, del decreto legislativo n. 81/2015 ed il conseguente regime contributivo, con conseguente iscrizione al [fondo pensioni lavoratori dipendenti](#), **in luogo del costituendo Fondo sportivi**, ivi comprese le ulteriori agevolazioni previste dalla vigente legislazione.

# La gestione separata nel lavoro sportivo

La **nuova disciplina** di cui all'atto governo n. 230

## La gestione separata

**Art. 35, comma 2:** sono iscritti alla Gestione separata i lavoratori sportivi nei settori dilettantistici (che instaurano rapporti di lavoro autonomo, di lavoro autonomo occasionale e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, questi ultimi così come disciplinati dall'art. 409, comma 1, n. 3 c.p.c..).

**Art. 37:** sono, inoltre, iscritti i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate riconosciute dal CONI o dal CIP, e degli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Dipartimento per lo Sport.

Ai prestatori di lavoro si applicano tutte le norme attualmente in vigore della Gestione Separata. E' prevista una aliquota più bassa rispetto alla gestione separata con graduale allineamento nel tempo.



# La gestione separata nel lavoro sportivo

La **nuova disciplina** di cui all'atto governo n. 230

Natura del reddito percepito (Redditi diversi)

**Art. 36, comma 6:** sono qualificate ai fini contributivi come redditi diversi (e come tali esenti) le somme percepite a titolo di indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, compensi e premi erogati nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica nei soli limiti (10mila euro) della soglia di cui all'art. 69 comma 2, primo periodo, del TUIR.

Le prestazioni occasionali

**Art. 25, comma 4:** l'attività di lavoro sportivo può essere oggetto di **prestazioni occasionali**, con la modalità del contratto di prestazione occasionale (art. 54 bis DL 50/17).

Assicurazioni diverse da quelle pensionistiche per i lavoratori subordinati

**Art. 33:** Contribuzioni di malattia e di maternità - Contribuzione di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare - Contribuzione Naspi - Obbligo contributivo a Fondo di Tesoreria

# Le stime degli effetti di finanza pubblica

Tabella 1

**Maggiori entrate contributive previste per gruppo di assicurati e complessive**  
(in milioni di euro)

Anno	1° gruppo sportivi attualmente iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti	2° gruppo lavoratori sportivi nuovi iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi	1° e 2° gruppo complesso iscritti al Fondo Pensione Lavoratori sportivi	3° gruppo collaboratori sportivi nuovi iscritti alla Gestione separata	Totale entrate contributive	
	Versamento contributi malattia, maternità, ANF e NASpI	Versamento contributi IVS, malattia, maternità, ANF e NASpI	Versamento contributi IVS, malattia, maternità, ANF e NASpI	Versamento contributi IVS, malattia, maternità, ANF e Dis- COLL	al lordo degli effetti fiscali	al netto degli effetti fiscali
2021	14,7	123,9	<b>138,6</b>	8,5	<b>147,1</b>	<b>147,1</b>
2022	14,9	125,9	<b>140,8</b>	10,3	<b>151,1</b>	<b>93,7</b>
2023	15,2	127,9	<b>143,1</b>	12,9	<b>156,0</b>	<b>120,7</b>
2024	15,4	130,0	<b>145,4</b>	14,4	<b>159,8</b>	<b>123,1</b>
2025	15,6	132,0	<b>147,6</b>	14,6	<b>162,2</b>	<b>124,8</b>
2026	15,9	134,0	<b>149,9</b>	14,8	<b>164,7</b>	<b>127,0</b>
2027	16,1	136,1	<b>152,2</b>	15,0	<b>167,2</b>	<b>128,9</b>
2028	16,3	138,1	<b>154,4</b>	15,2	<b>169,6</b>	<b>130,9</b>
2029	16,6	140,2	<b>156,8</b>	15,5	<b>172,3</b>	<b>132,8</b>
2030	16,8	142,2	<b>159,0</b>	15,7	<b>174,7</b>	<b>134,7</b>

# Le stime degli effetti di finanza pubblica

Tabella 2

**Oneri previsti per gruppo di assicurati e complessivi**  
(in milioni di euro)

Anno	1° gruppo sportivi attualmente iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti	2° gruppo lavoratori sportivi nuovi iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi	1° e 2° gruppo complesso iscritti al Fondo Pensione Lavoratori sportivi	3° gruppo collaboratori sportivi nuovi iscritti alla Gestione separata	Totale oneri
	Per indennità malattia, maternità, ANF e NASpI	Per indennità malattia, maternità, ANF, NASpI e prestazioni pensionistiche	Per indennità malattia, maternità, ANF, NASpI e prestazioni pensionistiche	Per indennità malattia, maternità, ANF, Dis- COLL e prestazioni pensionistiche	al lordo degli effetti fiscali
2021	22,1	19,2	<b>41,3</b>	2,1	<b>43,4</b>
2022	38,1	30,3	<b>68,4</b>	3,7	<b>72,1</b>
2023	38,7	41,8	<b>80,5</b>	3,7	<b>84,2</b>
2024	39,2	53,7	<b>92,9</b>	3,8	<b>96,7</b>
2025	39,8	54,5	<b>94,3</b>	3,8	<b>98,1</b>
2026	40,4	55,5	<b>95,9</b>	3,9	<b>99,8</b>
2027	41,0	56,5	<b>97,5</b>	4,0	<b>101,5</b>
2028	41,6	57,5	<b>99,1</b>	4,1	<b>103,2</b>
2029	42,2	58,5	<b>100,7</b>	4,1	<b>104,8</b>
2030	42,8	59,5	<b>102,3</b>	4,2	<b>106,5</b>

# Le stime degli effetti di finanza pubblica

Tabella 3

## Effetti complessivi

<b>Anno</b>	<b>Oneri complessivi</b> (al lordo degli effetti fiscali)	<b>Maggiori entrate contributive complessive</b> (al netto degli effetti fiscali)	<b>Effetti complessivi</b> <b>(oneri - maggiori entrate)</b>
2021	<b>43,4</b>	<b>147,1</b>	<b>-103,7</b>
2022	<b>72,1</b>	<b>93,7</b>	<b>-21,6</b>
2023	<b>84,2</b>	<b>120,7</b>	<b>-36,5</b>
2024	<b>96,7</b>	<b>123,1</b>	<b>-26,4</b>
2025	<b>98,1</b>	<b>124,8</b>	<b>-26,7</b>
2026	<b>99,8</b>	<b>127,0</b>	<b>-27,2</b>
2027	<b>101,5</b>	<b>128,9</b>	<b>-27,4</b>
2028	<b>103,2</b>	<b>130,9</b>	<b>-27,7</b>
2029	<b>104,8</b>	<b>132,8</b>	<b>-28,0</b>
2030	<b>106,5</b>	<b>134,7</b>	<b>-28,2</b>





**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

---